

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - LECCE | 6-7-8 ottobre 2022

Mozione Statutaria per la parziale modifica dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, mediante l'inserimento della tutela delle pari opportunità tra i compiti del Congresso stesso e il conseguente riconoscimento della partecipazione di diritto dei Comitati Pari Opportunità alla massima assise dell'Avvocatura.

Presentata da: Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d'Italia

Avv.ta TATIANA BIAGIONI – Delegata di Milano

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - LECCE | 6-7-8 ottobre 2022

– MOZIONE STATUTARIA –

PER LA PARZIALE MODIFICA DELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – IN ATTUAZIONE DELL'ART. 39, COMMA 3, LEGGE 247/2012 – MEDIANTE L'INSERIMENTO DELLA TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA I COMPITI DEL CONGRESSO STESSO E IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DI DIRITTO DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA' ALLA MASSIMA ASSISE DELL'AVVOCATURA

elaborata da:

COMITATI PARI OPPORTUNITÀ DEGLI ORDINI FORENSI D'ITALIA

e presentata da

Avv.ta TATIANA BIAGIONI (Foro di Milano)

* * * * *

I Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d'Italia, in attuazione dei principi costituzionali previsti dagli artt.li 3 e 51 al cui rispetto, garanzia e promozione è tenuta l'Avvocatura secondo il disposto dell'art. 1 del Codice Deontologico Forense e ritenendo altresì necessario conferire piena operatività ed efficacia ai principi espressi nella Mozione n. 51, presentata in seno alla sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutasi in Roma in data 23-24 luglio 2021, sottoscritta e supportata da n. 267 delegate e delegati e successivamente convertita in raccomandazione dall'Ufficio di Presidenza, propongono l'inserimento della tutela delle pari opportunità tra i compiti del Congresso Nazionale Forense e la conseguente partecipazione di diritto dei Comitati Pari Opportunità alla massima assise dell'Avvocatura intervenendo sullo Statuto del Congresso Nazionale Forense con le modifiche di seguito articolate:

MODIFICA 1): NEL PREAMBOLO DELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE AL PUNTO [3], CAPOVERSO 2, SECONDO PUNTO ELENCO, SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:

dopo le parole: "della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini" sono inserite le seguenti "e del rispetto del generale principio di pari opportunità".

TESTO VIGENTE PREAMBOLO DELLO STATUTO PUNTO (3)

"(3) Con l'adozione dell'art. 39, il Parlamento ha inteso ridefinire le regole della rappresentanza dell'avvocatura. Al riguardo deve essere evidenziato che il legislatore, pur riprendendo la formulazione dell'art. 1 dello statuto del Congresso Nazionale Forense, nel testo approvato all'esito del Congresso straordinario tenutosi a Verona nel dicembre 2002 e fino ad oggi vigente, vi ha apportato significative modifiche delle quali si deve tenere conto per la corretta interpretazione e conseguente attuazione del disposto della norma

A tale riguardo sono indicative le seguenti circostanze

- è stata eliminata la precedente definizione del Congresso quale "momento di confluenza di tutte le componenti" dell'Avvocatura mentre è stato confermato il principio della "identità ed autonomia" delle Associazioni rappresentative;

- è stato ribadito che il compito del Congresso è quello di trattare i temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché le questioni che riguardano la professione forense;
- è stato ridefinito il Congresso Nazionale Forense che da “assemblea generale dell’Avvocatura Italiana” è oggi qualificato come “massima assise” , con la valorizzazione, anche a livello terminologico, della sua funzione “politico/legislativa” dell’Avvocatura che si concretizza con la formulazione delle proposte sui temi trattati durante i lavori congressuali...OMISSIS...”

TESTO EMENDATO PREAMBOLO DELLO STATUTO PUNTO (3):

“(3) Con l’adozione dell’art. 39, il Parlamento ha inteso ridefinire le regole della rappresentanza dell’avvocatura. Al riguardo deve essere evidenziato che il legislatore, pur riprendendo la formulazione dell’art. 1 dello statuto del Congresso Nazionale Forense, nel testo approvato all’esito del Congresso straordinario tenutosi a Verona nel dicembre 2002 e fino ad oggi vigente, vi ha apportato significative modifiche delle quali si deve tenere conto per la corretta interpretazione e conseguente attuazione del disposto della norma

A tale riguardo sono indicative le seguenti circostanze

- è stata eliminata la precedente definizione del Congresso quale “momento di confluenza di tutte le componenti” dell’Avvocatura mentre è stato confermato il principio della “identità ed autonomia” delle Associazioni rappresentative;
- è stato ribadito che il compito del Congresso è quello di trattare i temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini *e del rispetto del generale principio di pari opportunità* nonché le questioni che riguardano la professione forense;
- è stato ridefinito il Congresso Nazionale Forense che da “assemblea generale dell’Avvocatura Italiana” è oggi qualificato come “massima assise” , con la valorizzazione, anche a livello terminologico, della sua funzione “politico/legislativa” dell’Avvocatura che si concretizza con la formulazione delle proposte sui temi trattati durante i lavori congressuali...OMISSIS...”

* * * * *

MODIFICA 2): NELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ALL’ART. 1 (FINALITÀ), COMMA 2, SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:

all’art. 1, comma 2, lett. e., dopo le parole “per **COA**: il Consiglio dell’Ordine circondariale forense;” viene inserita una nuova lettera f. con inserimento delle parole “per **CPO**: il Comitato Pari Opportunità disciplinato dall’art. 25, comma 4 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247;” con contestuale modifica di tutte le lettere successive.

TESTO VIGENTE ART. 1 (FINALITÀ)

1. Le disposizioni che seguono costituiscono le norme regolamentari e statutarie di cui all’art. 39, comma 3, della legge professionale forense.
2. Ai fini delle disposizioni che seguono, si intende:
 - a. per legge professionale: la legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - b. per Congresso: il Congresso Nazionale Forense di cui all’art. 39 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - c. per CNF: il Consiglio Nazionale Forense;
 - d. per Cassa: la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

- e. per COA: il Consiglio dell'Ordine circondariale forense;
- f. per CDD: il Consiglio Distrettuale di disciplina di cui all'art. 50 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- g. per Organismo Congressuale Forense, con acronimo OCF: l'organismo di cui all'art. 39, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- h. per Comitato organizzatore: il Comitato organizzatore del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 11;
- i. per Ufficio di presidenza: l'Ufficio di presidenza del Congresso di cui al successivo art. 3, comma 13;
- j. per Commissione verifica poteri: la Commissione verifica poteri del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 14;
- k. per Delegati: i Delegati di cui al successivo art. 4;
- l. per Congressisti: i partecipanti al Congresso di cui al successivo art. 2, comma 4;
- m. per Unioni: le Unioni regionali o interregionali fra Ordini costituite ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera p) della legge 31 dicembre 2012 n. 247;3
- n. per Associazioni forensi: le Associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative dal CNF in attuazione dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- o. per Associazioni specialistiche: le Associazioni forensi di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

TESTO EMENDATO ART. 1 (FINALITA'):

- 1. Le disposizioni che seguono costituiscono le norme regolamentari e statutarie di cui all'art. 39, comma 3, della legge professionale forense.
- 2. Ai fini delle disposizioni che seguono, si intende:
 - a. per legge professionale: la legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - b. per Congresso: il Congresso Nazionale Forense di cui all'art. 39 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - c. per CNF: il Consiglio Nazionale Forense;
 - d. per Cassa: la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
 - e. per COA: il Consiglio dell'Ordine circondariale forense;
 - f. per CPO: il Comitato Pari Opportunità disciplinato dall'art. 25, comma 4 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - g. per CDD: il Consiglio Distrettuale di disciplina di cui all'art. 50 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - h. per Organismo Congressuale Forense, con acronimo OCF: l'organismo di cui all'art. 39, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - i. per Comitato organizzatore: il Comitato organizzatore del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 11;
 - j. per Ufficio di presidenza: l'Ufficio di presidenza del Congresso di cui al successivo art. 3, comma 13;
 - k. per Commissione verifica poteri: la Commissione verifica poteri del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 14;
 - l. per Delegati: i Delegati di cui al successivo art. 4;

m. per Congressisti: i partecipanti al Congresso di cui al successivo art. 2, comma 4;

n. per Unioni: le Unioni regionali o interregionali fra Ordini costituite ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera p) della legge 31 dicembre 2012 n. 247;4

o. per Associazioni forensi: le Associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative dal CNF in attuazione dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

p. per Associazioni specialistiche: le Associazioni forensi di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

* * * * *

MODIFICA 3): NELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ALL'ART. 4 (DELEGATI AL CONGRESSO),

COMMA 3 SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:

all'art. 4, comma 3, dopo le parole "Partecipano al Congresso di diritto" sono inserite le seguenti "*i Presidenti dei Comitati Pari Opportunità, in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali*".

TESTO VIGENTE ART. 4 (DELEGATI AL CONGRESSO) COMMA 3

3. Partecipano al Congresso di diritto i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

TESTO EMENDATO ART. 4 (DELEGATI) COMMA 3:

3. Partecipano al Congresso di diritto *i Presidenti dei Comitati Pari Opportunità, in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali* e i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

Milano, li 5 settembre 2022

Avv.ta Tatiana Biagioni